

Sulle Sanzioni e sulla Giustizia Sportiva

(Francesco De Sio)

Le Regole del Gioco (Laws) tra l'altro specificano al giocatore cosa è doveroso oppure opportuno fare durante il gioco, cosa non è regolare e cosa è da evitare.

Al paragrafo 11.1 si legge:

I/Le giocatori/trici non devono assumere comportamenti che portino discredito al gioco degli scacchi.

Qui con la parola "discredito" si devono intendere anche le azioni e comportamenti frutto di cattiva educazione, anti sportività e illiceità.

A fronte di queste richieste, innanzi tutto è da tener presente cosa dice la Prefazione alle Regole del Gioco:

Il Regolamento degli scacchi non può coprire tutte le possibili situazioni che possono insorgere durante una partita, né può regolare tutte le questioni amministrative. Laddove un caso non sia esattamente regolato da un Articolo del Regolamento, dovrebbe essere possibile raggiungere una corretta decisione studiando analoghe situazioni che sono affrontate nel Regolamento.

Il Regolamento presume che gli arbitri abbiano la necessaria competenza e capacità di giudizio, ed obiettività assoluta. Regole troppo dettagliate potrebbero privare l'arbitro della sua libertà di giudizio, impedendogli/le di trovare una soluzione a un problema dettata dall'imparzialità, dalla logica e dalla particolare situazione. La FIDE chiede a tutti i/le giocatori/trici e alle federazioni scacchistiche di accettare questo punto di vista.

Con questa doverosa premessa, il paragrafo 12.9 indica all'Arbitro come deve comportarsi se non vengono osservate le richieste del regolamento, ovvero le opzioni a disposizione in merito alle penalità:

- ammonizione;
- aumento del tempo rimanente all'avversario/a;
- riduzione del tempo rimanente al/la giocatore/trice colpevole;
- aumento del punteggio ottenuto dall'avversario/a fino al massimo disponibile per quella partita;
- riduzione al/la giocatore/trice colpevole del punteggio ottenuto nella partita;
- dichiarazione di partita persa per il/la giocatore/trice colpevole (l'arbitro dovrà anche decidere il punteggio dell'avversario);
- una multa preventivamente annunciata;
- esclusione da uno o più turni;
- espulsione dalla competizione.

Le opzioni sono elencate più o meno in ordine di "intensità".

Sembra tutto a posto e facile da applicare, invece si riscontra che la soggettività purtroppo porta a decisioni non omogenee tra Arbitri.

Scopo di queste pagine, aiutati da esempi pratici, è di indicare comportamenti omogenei a fronte di situazioni simili o uguali.

Il disturbo

Durante il gioco e da seduti i comportamenti di disturbo più frequenti da parte dei giocatori sono:

- spingere sul piede facendo tremare la gamba e spesso anche il tavolo;
- tamburellare con le dita, battere la penna, masticare di continuo qualcosa;
- giocherellare con i pezzi catturati o con la penna;
- borbottare, seppur sotto voce, tra una mossa e l'altra;
- gesti plateali;
- mimica facciale accentuata a commento delle mosse, proprie e altrui;
- acconciare i pezzi sul tempo dell'avversario (è anche irregolare);
- consumare cibo alla scacchiera;
- chiedere il formulario dell'avversario sul suo tempo;

Quando sono in piedi:

- scarpe rumorose;
- avvicinarsi troppo ad altre scacchiere per osservare;
- fare capannello intorno a una particolare partita.

A fronte di quanto descritto, seppur il grado di disturbo che si può avvertire è soggettivo, è opportuno da parte dell'Arbitro reprimere i citati comportamenti se possibile.

Innanzitutto è da tenere sempre a mente che chi gioca - seppur stia disturbando - è una persona degna di rispetto ed educazione. Per tale motivo ogni qualvolta ci si rivolge a lui per un qualsiasi motivo non è opportuno essere imperiosi o sgarbati. Il tono di voce seppur fermo e deciso deve essere sempre pacato! Per spiegare il motivo del rimprovero o della sanzione bastano poche parole chiare e semplici, casomai accompagnate da un leggero sorriso oppure da un minimo di mimica facciale ammiccante, e poi allontanarsi senza mai dare inizio a "dibattiti" alla scacchiera, che diventano a loro volta un disturbo per chi sta giocando.

Per i disturbi elencati la gradualità dovrebbe essere un primo rimprovero benevolo e, in caso di reiterazione, verrebbe seguito da un'ammonizione formale. La prima indicazione può essere saltata: dipende dal contesto.

In caso di ulteriore reiterazione si passa ad agire sull'orologio, aggiungendo un paio di minuti al tempo dell'avversario per il disturbo subito. Se si ha il sospetto che l'azione di disturbo sia voluta si può sottrarre tempo al responsabile.

Attenzione: quando un giocatore colpevole è a corto di tempo bisogna dare sempre tempo in più all'avversario e mai toglierlo a lui. Diversamente è l'Arbitro che decide la partita!

Se quanto disposto finora non basta a far smettere un comportamento di disturbo, non rimane altro che fermare il tempo e assegnare partita persa al giocatore colpevole.

Questa azione sacrosanta può portare a proteste veementi da parte del sanzionato. Oltre all'ovvio avviso che sta disturbando il gioco, è consigliabile non procedere subito a ulteriori sanzioni, aspettando che le acque si calmino.

Se non avviene e se il giocatore supera la chiara linea del rispetto verso l'Arbitro, è da applicare a seconda dei casi l'esclusione da uno o più turni o l'espulsione dalla competizione.

Questo tipo di decisioni non devono mai essere impulsive, casomai dettate dal legittimo fastidio che si prova nell'essere aggrediti verbalmente, bensì devono essere ben meditate e tener conto del contesto.

Però, una volta presa una simile decisione e comunicata al giocatore, non si torna più indietro neppure a fronte di scuse immediate o tardive, che risultano poco sincere e di comodo.

I tentennamenti, l'indecisione, il contraddirsi incidono sull'autorevolezza della figura arbitrale, che è l'unica qualità che permette di gestire al meglio situazioni critiche.

In generale e per concludere i suggerimenti sul trattamento sanzionatorio, l'esclusione da uno o più turni o l'espulsione dalla competizione dovrebbe concludere l'intervento arbitrale, senza necessità di dover ricorrere ad autorità superiore.

Il mio pensiero non può non andare alle colleghe Arbitro, oramai il 18% su 316 tesserati nel 2025.

Inutile girarci intorno con parole di comodo: i giocatori spesso accettano di cattivo grado una sanzione arbitrale, e se proviene da una donna è peggio, a volte scatenando reazioni di dileggio di natura sessista se la collega è giovane o ancora poco conosciuta.

Per fortuna le colleghe, forse perché temprate da situazioni simili che affrontano in altri contesti reagiscono sempre al meglio, senza accettare le provocazioni verbali eventualmente subite e continuando con determinazione l'aspetto sanzionatorio.

L'irregolarità

Per le sanzioni generate dalle irregolarità, quali ad esempio proposte di patta ripetute, premere con forza sull'orologio, toccare un pezzo e muoverne un altro, acconciare i pezzi sul tempo dell'avversario, ecc., le considerazioni fatte fin qui sulla gradualità sanzionatoria per contrastare le azioni di disturbo, si applicano parimenti.

Il Giudice Sportivo Nazionale

Il Regolamento di Giustizia e Disciplina (RGD) al Capo 1 istituisce la figura e stabilisce le competenze del Giudice Sportivo Nazionale (GSN). Un estratto:

Il Giudice Sportivo Nazionale pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:

- a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;*
- d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;*
- e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.*

Mentre tutti gli accadimenti fuori da un torneo che si ritengono perseguibili dalla giustizia sportiva vanno segnalati al Procuratore Federale, utilizzando l'apposito modulo noi Arbitri segnaliamo quelli in torneo al GSN.

Come già scritto in precedenza, un Arbitro che ha già sanzionato in maniera opportuna in torneo un giocatore colpevole, solo se lo ritiene utile e necessario può e dovrebbe proporre un'ulteriore azione sanzionatoria presso il GSN.

Queste segnalazioni perlopiù riguardano le assenze ingiustificate, comportamenti non sportivi, comportamenti villani, imbroglio (cheating).

Si noti che le infrazioni di norme tecniche od organizzative per le quali i regolamenti del CIS o di altre manifestazioni istituzionali fissano già la sanzione, non sono considerate violazioni disciplinari (art. 11.2 RGD); inoltre, non sono considerati illeciti (art. 32 RGD) quelli che comportano le sanzioni tecniche applicate dell'arbitro in base all'art. 12.9 delle Laws (art. 24.3 RGD); infine, non sono illeciti l'abbandono o l'accordo di patta, se non derivano da un accordo fra i giocatori che contempli un pagamento (art. 32.2 RGD). Tutti questi casi rientrano quindi solo nella competenza dell'Arbitro, mentre la segnalazione al GSN dovrà riguardare soltanto i fatti valutabili come illecito sportivo.

Nelle segnalazioni arbitrali vanno anche citate le Società sportive di appartenenza, che rispondono dei comportamenti dei propri tesserati durante le gare (art. 5.1 RGD).

Invece, gli esposti di terzi relativi a presunti illeciti sportivi vanno inoltrati al GSN entro tre giorni direttamente dagli interessati, come previsto dagli artt. 63.1b e 64 RGD. Ne va invece evitato l'inserimento nel verbale di gara, che instaurerebbe erroneamente un procedimento "d'ufficio", appesantendo la Giustizia Sportiva.

Tali esposti possono essere proposti solo dai titolari di una "situazione giuridicamente protetta", cioè espressamente tutelata da una norma giuridica (in altri termini, chi denuncia deve avere un legittimo interesse, non può essere "il primo che passa").

A fronte di una segnalazione arbitrale (precisa e documentata) il GSN apre un'istruttoria, chiedendo la versione dell'indagato. Alla fine dell'istruttoria il giudice decide, basandosi sul dettato del RGD e/o delle norme CONI e/o dei principi dello Statuto federale e/o di quanto stabilisce un qualsiasi regolamento federale attinente l'accaduto.

La sentenza pubblicata è formattata come quelle della giustizia ordinaria, con firma digitale.

Per appurare e far giudicare un caso di imbroglio, acclarato o tentato, la FIDE tramite la Fair Play Commission ha stabilito apposite modulistiche e procedure, di conseguenza queste segnalazioni vanno fatte alla FIDE, ma nulla vieta di segnalare in parallelo pure al GSN.

Il metal detector

A proposito di procedure di contrasto all'imbroglio, quella più semplice e diffusa è l'uso del metal detector per controlli sulla persona.

Sgombriamo subito il campo da equivoci comportamentali. Un Arbitro non è un poliziotto, e un giocatore o un Capitano o uno spettatore non sono da trattare come potenziali delinquenti colti in flagranza di reato. Di conseguenza, e in ottemperanza alla legge ordinaria italiana, gli Arbitri e i loro incaricati possono ispezionare i giocatori, i Capitani e gli spettatori a condizione che questi ultimi abbiano espresso preventivamente il loro consenso. Non

occorre che il consenso sia accordato per iscritto ed è preferibile venga dato in presenza di un testimone.

Per i minori di 14 anni il consenso preventivo va chiesto al genitore; i minori di età compresa tra i 14 e i 17 anni, invece, possono dare validamente il loro consenso all'ispezione.

Gli accertamenti eseguiti con il metal detector non costituiscono una perquisizione, bensì una forma di controllo, ma il consenso preventivo è necessario anche per tali controlli.

Soprattutto, il controllo con il metal detector non deve apparire inquisitorio, ma fatto con il sorriso sulle labbra!

E se un sospettato di imbroglio non accorda il permesso al controllo o ispezione, da eseguire con le modalità specificate nelle Regole del Gioco?

Semplice: in questo caso da prassi sportive consolidate il sospettato diventa automaticamente colpevole e lo si deve escludere dalla competizione, riservandosi la segnalazione all'autorità giudiziaria sportiva.